

Servizio Mobilità

Via Brennero, 312 - c/o Top Center
tel 0461/884728
fax 0461/884704
E-mail: servizio_mobilita@comune.trento.it



COMUNE DI TRENTO

Prot. n. 111877/2007
(da citare nella corrispondenza)

Trento, 31/10/2007

N. 2852/2007/30

OGGETTO: LIMITAZIONI AL TRAFFICO PER IL SUPERAMENTO E/O IL RISCHIO DI SUPERAMENTO DEI LIVELLI DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO.

IL SINDACO

premessi che con D.M. d.d. 02 aprile 2002 n. 60 relativo al recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, ossido e biossido di azoto, particelle di piombo, nonché della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio, sono stati stabiliti fra l'altro, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. d.d. 04 agosto 1999 n. 351 i valori limite e le soglie d'allarme;

atteso che la Giunta Provinciale, con deliberazione n. 2350 di data 26.10.2007 ha adottato il Piano di Azione per il contenimento delle situazioni di emergenza causate dal superamento dei limiti di legge da parte dei seguenti inquinanti: PM 10 - particolato sottile con diametro inferiore a 10 micron, NO₂ - biossido di azoto;

rilevato che la Giunta Comunale, nella seduta del 22.10.2007, ha preso atto dei contenuti del Piano di Azione di cui sopra (concluso n. 877);

preso atto che al punto 1) del suddetto Piano viene evidenziata la necessità di formulare una strategia unitaria per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano, che a causa della particolare condizione orografica e meteorologica presenta situazioni di criticità generalizzate per il rispetto dei limiti, nell'Accordo si condividono le principali linee di intervento con particolare riferimento al settore della mobilità e dei trasporti;

gli elementi e le azioni di natura tecnico-organizzativa sui quali si è scelto di orientare l'azione coordinata e sinergica, fatta salva l'autonomia decisionale dei singoli Enti firmatari, sono i seguenti:

definire ed adottare limitazioni progressive della circolazione dei veicoli più inquinanti, allo scopo di accelerare il rinnovo del parco circolante e di orientare il mercato nella direzione di tipologie di veicolo a minore impatto;

ritenuto opportuno adeguarsi precisamente al piano di Azione provinciale al fine di un coordinamento con i comuni aderenti a tale piano e ritenuto consequenziale adottare, sulla base delle disposizioni contenute nel Piano di Azione suddetto, i provvedimenti restrittivi della circolazione veicolare di tipo stagionale permanente, **vietando la circolazione di tutti i veicoli Euro 0, i veicoli diesel Euro 1 e i motocicli e ciclomotori Euro 0 tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle ore 07.00 alle ore 9.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00 nel periodo compreso tra il 5 novembre 2007 ed il 31 marzo 2008;**

visto il parere dell'A.P.P.A. del 10.11.2006 n. 4388/06-U223 di Prot. circa l'opportunità di intervenire sugli autoveicoli che trasportano materiali polverosi, prescrivendone la copertura dei carichi con teli o in alternativa bagnando il materiale;

visto inoltre che, nel caso di prolungato superamento delle soglie limite, la Giunta Comunale, sempre in coerenza con il Piano d'azione provinciale, ha previsto ulteriori limitazioni alla circolazione dei veicoli per far fronte alle situazioni di emergenza fino al rientro dei valori consentiti;

Orario di apertura al pubblico:

lun-mar-mer: 8.30/12.30
gio: 8.00/12.30 - 14.30/16.00
ven: 8.30/12.00

Sede legale: via Belenzani, 19 - 38100 - TRENTO
codice fiscale e partita IVA: 00355870221
tel. 0461/884111
fax 0461/884145
<http://www.comune.trento.it>

considerato che tra le principali fonti di emissione degli inquinanti atmosferici vi è il traffico veicolare stradale;

rilevato che la presente ordinanza rientra nelle proprie competenze ai sensi dell'art. 29, comma 4 del D.P. Reg. 1.2.2005 n. 3/L;

richiamato il proprio decreto sindacale 12.7.2005 n. 55/2005/05 prot. 8559/05/07;

visto il D. Lgs. d.d. 04 agosto 1999 n. 351 "Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente";

visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente d.d. 02 aprile 2002 n. 60, di recepimento delle direttive europee di fissazione di nuovi valori limite di qualità dell'aria ambiente per alcuni inquinanti;

vista la deliberazione della Giunta Provinciale d.d. 26 ottobre 2007 n. 2350;

visti gli artt. 5 c. 3, 6,7 e 37 del Nuovo Codice della Strada;

invita

tutta la popolazione ad usare il meno possibile l'automobile per la mobilità urbana e a privilegiare l'uso del mezzo pubblico, di altri mezzi di trasporto a basso impatto ambientale ed il *car-pooling*, nonché gli spostamenti in bicicletta ed a piedi; a mantenere in efficienza i dispositivi di combustione e scarico dei veicoli, a gestire gli impianti di riscaldamento degli edifici adibiti a civile abitazione, in modo che la temperatura degli ambienti non superi i 20°C, utilizzando solo le tipologie di combustibili previste dalla legge per una corretta combustione, gestendo gli impianti di riscaldamento degli altri edifici in modo da limitare al minimo indispensabile gli orari di accensione e la temperatura degli ambienti.

invita altresì

in caso di situazione di emergenza come definita in premessa, a non utilizzare impianti a biomassa (legna) presso le abitazioni civili dotate anche di altri sistemi di riscaldamento funzionanti a gas o a gasolio.

ordina

su tutte le strade di competenza comunale all'interno del territorio amministrativo del Comune di Trento:

l'istituzione di divieto di transito dalle ore 07.00 alle ore 9.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00 di tutti i giorni esclusi sabati e festivi nel periodo compreso fra il 5 novembre 2007 ed il 31 marzo 2008

- 1) **ad ogni sorta di motoveicolo e ciclomotore** avente livelli di emissione rispondenti a normative antecedenti alla direttiva 97/24 CE cap. 5 (**classificato EURO 0**)
- 2) **ad ogni sorta di autoveicolo alimentato a benzina avente livelli di emissione** rispondenti a normative antecedenti alle direttive 91/441 CEE, 93/59 CEE, 91/542 CEE, 6.2.1.A (**classificato EURO 0**)
- 3) **ad ogni sorta di veicolo diesel** avente livelli di emissione rispondenti a normative antecedenti alle direttive 91/542 CE 6.2.1.B, 94/12 CE, 96/1 CE, 96/44 CE, 96/69 CE, 98/77 CE (autoveicoli) e 97/24 CE cap. 5 fase II, 2002/51/CE fase A, 97/24 CE rif. 2003/77/CE fase A e 2003/77/CE rif. 2002/51/CE fase A (motoveicoli e ciclomotori) (**classificati EURO 0 e EURO 1**)

Qualora nel periodo di cui sopra (**5 novembre 2007- 31 marzo 2008**) si verifici un prolungato superamento dei valori limite e delle soglie di inquinamento atmosferico previsti dalla normativa vigente, a decorrere dalle ore 7.00 del giorno successivo a specifica comunicazione

formale dell'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente e comunque a seguito di decisione in seno al Nucleo Operativo di Coordinamento previsto dal Piano d'Azione Provinciale in collegamento con il Consorzio dei Comuni Trentini della necessità di adottare provvedimenti di emergenza

ordina

4) l'estensione delle limitazioni per i veicoli di cui ai punti 1), 2) e 3) a tutti i giorni esclusi sabati e festivi con orario 7.00 – 19.00

Il divieto di cui al punto 4) perde efficacia a partire dal giorno in cui l'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente comunica formalmente l'avvenuto rientro dei valori nei limiti previsti.

ordina altresì

che il trasporto di carichi polverosi effettuato con qualsiasi veicolo, **nell'ambito di tutto il territorio comunale**, avvenga previa copertura con teli idonei o in alternativa previa bagnatura del carico

Sono escluse dal divieto di transito le seguenti strade comunali:

- via Bolzano e via Alto Adige tra lo svincolo di Canova ed il ponte di Lavis;
- le strade comprese nella zona industriale degli Spini - via dei Novai per consentire i collegamenti tra le aziende ivi insediate e tra la S.S. 12 e lo svincolo autostradale Trento Nord e via Innsbruck e via S. Sebastian;
- via Conci, via Menguzzato, via Casteller e viale Verona nel tratto compreso tra via Menguzzato e la rotonda in località Stella di Man, al solo scopo di consentire il collegamento tra la S.S. 349 della Val d'Assa e Pedemontana Costo (Fricca) e la S.S. 12 del Brennero;
- via Sanseverino nel tratto di strada compreso tra via Monte Baldo e la S.S. n. 12 in prossimità dello svincolo di Ravina, per permettere l'utilizzo del Parcheggio Monte Baldo.
- via Brescia nel tratto compreso tra la località Montevideo e via Doss Trento e via Doss Trento nel tratto compreso tra via Brescia e la rotonda di Trento Centro, per consentire il raccordo tra la SP 85 e la SS 12 e l'Autostrada A 22;
- via Castel di Gardolo, tra l'abitato di Gardolo di Mezzo e via Bolzano (SS 12);
- via Fersina, tra l'intersezione con la SS 12 e la rotonda posta nei pressi di Trentino Servizi spa;
- la strada che collega loc. S. Nicolò a via al Ponte nei pressi del ponte di Ravina allo scopo di consentire il collegamento tra l'abitato e le linee del trasporto pubblico.

A seguito dei recenti interventi viabilistici a cura della Provincia Autonoma di Trento (gallerie di Cadine e di Martignano), sono nel contempo estese le limitazioni ai seguenti tratti di strade provinciali:

- S.S. n. 45 bis della Gardesana nel tratto di attraversamento dell'abitato di Cadine tra gli innesti a monte e a valle dell'abitato con il nuovo tracciato parzialmente in galleria;
- S.P. 204, ovvero via Tambosi, via Valnigra, via Castel di Pietrapiana, via alla Cascata;
- S.P. 131 del vino 3° tronco (ovvero via di Mesiano e strada della Valsugana);
- Via dei Bolleri strada di collegamento tra Martignano e Montevaccino.

Sono esclusi dal divieto di transito i seguenti veicoli:

- ambulanze e autoveicoli adibiti a trasporto di prodotti farmaceutici di ospedali e farmacie;

- veicoli adibiti a trasporto pubblico e scolastico, a trasporto pubblico da piazza e da noleggio, autoveicoli delle Forze di Polizia statale e locale, delle Forze Armate e dei Servizi di Soccorso pubblico;
- autoveicoli adibiti alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti, pulizia strade e fognature;
- autoveicoli utilizzati per la distribuzione della posta;
- autoveicoli destinati all'assistenza domiciliare ed al trasporto dei pasti a domicilio;
- autoveicoli adibiti al servizio di persone portatrici di handicap e segnalati dall'apposito contrassegno di legge nonché veicoli immatricolati per il trasporto collettivo dei disabili;
- autoveicoli delle Amministrazioni pubbliche e delle società di servizio pubblico per interventi urgenti ed inderogabili;
- autoveicoli con targa straniera condotti da persone residenti all'estero;
- autoveicoli impiegati da operatori commerciali per fiere e/o mercati che si svolgono sul territorio comunale per il solo transito dalla sede al posteggio in concessione o viceversa;
- autoveicoli con alimentazione elettrica, GPL, o a metano o bifuel (benzina-metano o benzina GPL) o ibridi regolarmente omologati;
- mezzi agricoli e macchine operatrici comunque limitatamente alle operazioni improrogabili;
- i veicoli utilizzati per il trasporto di persone affette da malattie invalidanti e sottoposte a terapie od esami indispensabili in grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazione;
- i veicoli di lavoratori dipendenti in servizio presso Enti pubblici o Aziende il cui turno di lavoro abbia inizio o fine in periodi non coperti dal trasporto pubblico urbano, limitatamente al percorso tra abitazione e luogo di lavoro. I lavoratori interessati dovranno essere muniti di certificazione rilasciata dal datore di lavoro attestante l'articolazione del turno di lavoro;
- i veicoli con almeno tre persone a bordo, o nel caso di veicoli omologati per un numero di posti inferiore a tre, con almeno due persone a bordo, sempre presenti durante la marcia (*car pooling*);
- i veicoli di clienti di esercizi alberghieri provenienti da fuori provincia;
- autoveicoli a servizio dei ministri di culto per l'esercizio delle loro funzioni;

Sono temporaneamente sospese tutte le altre ordinanze in contrasto con la presente.

La presente ordinanza sostituisce le ordinanze n. 102503 di data 16.11.2006, n. 116486 di data 29.12.2006 e n.79 di data 23.01.2007 relative alle limitazioni al traffico per il superamento e/o il rischio di superamento dei livelli di inquinamento atmosferico della stagione 2006 - 2007.

La Polizia Municipale è autorizzata a consentire deroghe alla presente ordinanza purchè limitate e compatibili con gli obiettivi del Piano di Azione provinciale, che non siano in contrasto con i provvedimenti adottati dagli altri Comuni considerati dal Piano stesso e che siano correlate ad interessi pubblici, ovvero comprovate situazioni di emergenza o comunque ad altre motivate circostanze non fronteggiabili in tempi successivi.

L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente provvedimento è punita con la sanzione amministrativa ex art. 7 c. 13 del vigente Codice della Strada.

La violazione dell'obbligo di copertura o di bagnatura del carico per i veicoli che trasportano materiali polverosi è punita con la sanzione amministrativa da euro 85 ad euro 510 ai sensi del Regolamento Comunale per le Sanzioni Amministrative Pecuniarie approvato con delibera 15 gennaio 2002 n. 3 e ss.mm.

La presente ordinanza entrerà in vigore con l'installazione della prescritta segnaletica stradale, che dovrà essere posta in opera a cura della squadra segnaletica del cantiere comunale di quest'Amministrazione, dandone avviso contemporaneamente al Comando VV.UU. (tel. 0461-916111).

È fatto obbligo a chiunque di osservare la presente e di farla osservare.

dispone che

La presente ordinanza sia resa nota mediante:

- pubblicazione all'Albo Pretorio;
- apposizione di idonea segnaletica in loco e di preavviso, secondo le prescrizioni del Codice della Strada;
- comunicazione, data la particolarità e specificità del provvedimento, agli organi di informazione, al fine di garantire la tempestiva divulgazione.

L'eventuale sospensione di efficacia della presente ordinanza sarà resa nota mediante:

- rimozione o copertura della relativa segnaletica stradale di preavviso e di divieto;
- comunicazione agli organi di informazione al fine di garantirne la tempestiva divulgazione;

avvisa che

contro gli inadempienti si procederà a norma di legge.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a norma dell'art. 37 c. 3 del Nuovo Codice della Strada e con gli effetti e le procedure di cui all'art. 74 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada.

IL SINDACO

f.to dott. Alberto Pacher

AG/cd

Destinatari posta ordinaria:

Destinatari posta elettronica:

- Ufficio Relazioni Pubblico
- Ufficio Stampa
- Polizia Municipale
- Massimiliano Scapin
- Groff Marco
- Amnic
- Amnic (Cinzia)
- Associazione Prodigio
- vigili del fuoco
- amministrazione@tvtpa.com
- Commissariato del Governo
- Polizia
- Questura
- la ruota
- viaggiareintrentino@acitn.it
- cantiere_segnaleticacstradale
- assessore Pompermaier
- Carabinieri

- Appa
- Consorzio trentino autonoleggiatori
- Trentino Trasporti
- Radiotaxi
- Trentino emergenza
- Unione commercio
- Confesercenti
- Associazione artigiani
- Associazione industriali
- Associazione albergatori
- Ordine dei medici
- Unifarm
- Trentino servizi
- Telecom
- Poste
- Università
- Università Dimauro
- l'Adige
- il Trentino
- Corriere del Trentino
- Rai
- RTTR
- TCA
- Radio Dolomiti
- Circoscrizione Argentario
- Circoscrizione Bondone
- Circoscrizione Centro Storico
- Circoscrizione Gardolo
- Circoscrizione Mattarello
- Circoscrizione Meano
- Circoscrizione Oltrefersina
- Circoscrizione Povo
- Circoscrizione Ravina
- Circoscrizione S.Giuseppe
- Circoscrizione Sardagna
- Circoscrizione Villazzano
- Dirigenti
- aanmil
- set
- rete civica
- PAT - Servizio Appalti
- ufficio protocollo
- aci
- PRESIDENZA GIUNTA PROVINCIALE
- PAT - Servizio Comunicazioni e Trasporti
- Claudia Benesperi
- info@st1.it